

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO**

<b>AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ACER RAVENNA</b>
<b>VIALE LUIGI CARLO FARINI 26</b>
<b>48121 RAVENNA</b>
<b>CF/PI 00080700396</b>
<b>CIG: 7864279056</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.10.2024</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.10</b>
-------------------------------	--------------

**SCHEDA DI POLIZZA**

1.	<b><u>Società/Assicuratore:</u></b>																															
2.	<b><u>Contraente:</u></b> AZIENDA CASA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ACER RAVENNA VIALE LUIGI CARLO FARINI 26 48121 RAVENNA																															
3.	<b><u>Periodo di Validità della Polizza:</u></b> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2019 3.2 alle 24.00 ore del 31.10.2024 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2019 3.4 alle 24.00 ore del 31.10.2020 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.10.2020																															
4.	<b><u>Clausola Broker:</u></b> 4.1 Broker: Aon S.p.A, Filiale di Bologna, via De'TOSCHI n. 4 – 4.2 Assicuratore																															
5.	<p><b>SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO FLAT</b></p> <p><b>A Primo Rischio Assoluto</b>          contro il furto, la rapina e l'estorsione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Capitali</th> <th>Tassi Lordi %°</th> <th>Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Beni mobili in custodia</td> <td>€ 40.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti</td> <td>€ 10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Portavalori</td> <td>€ 5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Guasti cagionati dai ladri</td> <td>€ 15.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Atti vandalici</td> <td>€ 30.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Enti all'aperto</td> <td>€ 15.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Capitali	Tassi Lordi %°	Premi	1. Beni mobili in custodia	€ 40.000,00			2. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti	€ 10.000,00			3. Portavalori	€ 5.000,00			4. Guasti cagionati dai ladri	€ 15.000,00			5. Atti vandalici	€ 30.000,00			6. Enti all'aperto	€ 15.000,00		
Descrizione	Capitali	Tassi Lordi %°	Premi																													
1. Beni mobili in custodia	€ 40.000,00																															
2. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti	€ 10.000,00																															
3. Portavalori	€ 5.000,00																															
4. Guasti cagionati dai ladri	€ 15.000,00																															
5. Atti vandalici	€ 30.000,00																															
6. Enti all'aperto	€ 15.000,00																															
6.	<b><u>Franchigia nessuna</u></b>																															
7.	<b><u>Ubicazione del rischio – sedi Acer Ravenna sul territorio</u></b>																															

La Società

Il Contraente

.....

.....

## DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 – Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso;
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Dipendenti :</b>	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;</li> <li>▪ i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;</li> </ul>
<b>Locali/Stabilimenti :</b>	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile;
<b>Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :</b>	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza (computer, stampanti, macchine fotografiche) e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli

	impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali/attrezzature relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto o a bordo di veicoli, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
<b>Valori :</b>	Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), buoni pasto, preziosi, certificati azionari, azioni, obbligazioni, fustelle, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, carte identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
<b>Furto :</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
<b>Rapina :</b>	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione :</b>	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

#### **Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio**

Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile la cui attività è disciplinata dalla Legge regionale e dal codice civile.

Acer svolge la sua attività secondo le disposizioni della Legge Regionale n.24 dell'8 agosto 2001 e succ. riguardante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e riguarda principalmente la gestione di patrimoni immobiliari, la manutenzione degli stessi, gli interventi di recupero e riqualificazione degli immobili, la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione ed affidamento degli interventi edilizi, la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi. A tale attività principale, si aggiungono ulteriori prestazioni e servizi a soggetti terzi, sulla base di specifiche convenzioni. S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

<b>CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE</b> <b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>
---

**Art.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art.2) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

**Art.3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali

variazioni e regolazioni onerose. I premi verranno pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Resta convenuto tra le parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

#### **Art. 4) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.5) Variazioni del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto dall'art.1).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art.6) Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'art.1910 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### **Art.7) Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. Il computo dei 6 mesi decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa

#### **Art.8) Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 mesi della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12 del premio annuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'Art. 115 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art.9) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.10) Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010.

#### **Art.11) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti che saranno incaricati dalla Società e dal Contraente, né potranno esercitare alcuna azione per impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati, al momento del pagamento stesso.

#### **Art.12) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.13) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14) Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

#### **Art.15) Rinuncia al diritto di surroga**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i responsabili del sinistro.

#### **Art.16) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art.17) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

#### **Art. 18) Precisazione**

Resta fra le parti inteso che il presente capitolato annulla e sostituisce totalmente le condizioni di polizza a stampa.

#### **Art. 19)- Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 20)- Mancato adeguamento Consip**

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva la facoltà di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.



<b>GESTIONE DEI SINISTRI</b>
------------------------------

**1) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato darà avviso scritto entro i 30 giorni da quando la relativa documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.)

- a) fare una dichiarazione scritta, entro 6 giorni dalla constatazione del fatto, alla Autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente si impegna a:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire verso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**2) Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro**

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione, la somma assicurata viene automaticamente e con pari effetto reintegrata al valore originario, impegnandosi l'Assicurato al pagamento del relativo premio che sarà liquidato al termine dell'annualità assicurativa.

**3) Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o

di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originalmente accettato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi congruagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art.4) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

#### **Art.5) Procedimento per la determinazione dell'indennizzo**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.

#### **Art.6) Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

#### **Art.7) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, impegnandosi a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DEI RISCHI**

Nelle sedi tutte dell'Assicurato ed in tutti i locali ad uso dell'Ente e/o dipendenze facenti comunque capo ad Acer stessa, si assicurano i beni sotto descritti di proprietà dell'Ente, delle eventuali controllate, oppure di proprietà di Terzi in uso e/o consegna all'Assicurato,

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

**A Primo Rischio Assoluto**

contro il furto, la rapina e l'estorsione:

<i>Descrizione</i>	<i>Capitali</i>	<i>Tassi Lordi %°</i>	<i>Premi</i>
<b>7.</b> Beni mobili in custodia <b>8.</b> Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti <b>9.</b> Portavalori <b>10.</b> Guasti cagionati dai ladri <b>11.</b> Atti vandalici <b>12.</b> Enti all'aperto	€ 40.000,00 €10.000,00  € 5.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00		
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>			<b>€.....</b>

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO</b>
---

**1) Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

**A) Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:

a) rottura, scasso;

b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

**B) Rapina**, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**C) Estorsione**

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che l'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

**D) Furto commesso da Dipendenti dell'Assicurato**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.1 A) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

### **E) Furto avvenuto durante le ore di apertura dei locali e furto con destrezza**

A parziale modifica dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, la garanzia si estende anche:

- a) al furto avvenuto durante le ore di apertura delle sedi ed in qualsiasi modo commesso;
- b) furto commesso con destrezza, compresa ipnosi, o in qualsiasi altro modo perpetrato nell'interno dei locali delle sedi, durante le ore di apertura delle stesse, purché constatato e denunciato entro le 24 ore successive, compreso denaro, valori e titoli riposti in mobili o cassetti anche se non chiusi a chiave, con il limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- c) ai valori ovunque riposti.

Tali estensioni sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

### **2) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) agevolati dall'Assicurato / Contraente con dolo.

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>
-------------------------------

#### **1) Mezzi di chiusura**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

#### **2) Mezzi di chiusura non conformi**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate non risultano conformi a quanto previsto dall'Art. 1) – Mezzi di chiusura e quindi sono da ritenersi insufficienti.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente il 90% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico del Contraente stesso.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 20%.

#### **3) Furto agevolato dai dipendenti**

L'assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato e il Contraente debbano rispondere.

#### **4) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi/ atti vandalici**

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

#### **5) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico del Contraente.

#### **6) Colpa grave dei Dipendenti**

Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di Dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

#### **7) Archivi di documenti e registri**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

#### **8) Enti presso terzi**

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita 1) si intendono assicurati, per un valore non superiore al 10% anche:

- Presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata
- - su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico
- - presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità europea

In nessun caso la società rimborserà un importo superiore ad € 10.000,00 per singola ubicazione

#### **9) Enti all'aperto**

Si intendono compresi in garanzia i beni assicurati che, per volume, peso e/o caratteristiche costruttive, non possono essere ricoverati all'interno dei locali, ovvero beni che per loro natura sono posti all'aperto, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato. La garanzia opera con uno scoperto del 10% del danno, col minimo di € 250,00. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a quanto previsto in scheda

#### **10) Furto conseguente a incendio-eventi naturali o sociopolitici**

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, incendio, esplosioni e scoppi, eventi sociopolitici, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

#### **11) Portavalori**

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita specifica, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dalla contraente, in relazioni alle funzioni svolte dal medesimo, avvenuto a seguito di:

- Furto avvenuto in occasione di infortunio;

- Furto con destrezza e scippo , quando la persona incaricata del trasporto ha i valori addosso o a portata di mano;
- Rapina ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi .

La garanzia è prestata :

- Tra le ore 6.00 e le ore 2.00 inteso che la presente limitazione non operi in occasioni di manifestazioni e iniziative in genere, che prevedano la prestazione del servizio da parte di incaricati del contraente oltre il limite orario indicato;
- Per incaricati di età superiore 18 ma non superiore ai 70 anni.

**Clausole Vessatorie:**

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Norme che regolano l'assicurazione in generale	
Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 6	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 7	Recesso per sinistro
Art. 4 – Gestione sinistri	Esagerazione dolosa del danno
Condizioni Generali di Assicurazione	
Art. 5 - Gestione sinistri	Procedura per la determinazione del danno
Art. 16 – Gestione sinistri	Mandato dei Periti

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

---

---